



**CITTA' DI FINALE LIGURE
SETTORE: DIRIGENZA AREA 1**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPIAGGIA
ATTREZZATA PER ATTIVITA' BALNEARI PER CENTRO ESTIVO E SERVIZI EDUCATIVI
ESTIVI DEL COMUNE DI FINALE LIGURE PERIODO ESTIVO ANNO 2024 CON
POSSIBILITA DI RIPETIZIONE CIG-**

- Articolo 1 Oggetto dell'appalto**
- Articolo 2 Importo stimato e durata dell'appalto**
- Articolo 3 Revisione dei prezzi**
- Articolo 4 Fatturazione e pagamento**
- Articolo 5 Caratteristiche organizzative del servizio oggetto di affidamento**
- Articolo 6 Personale**
- Articolo 7 Coordinatore del servizio**
- Articolo 8 Obblighi dell'appaltatore**
- Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 10 Clausola sociale**
- Articolo 11 Responsabilità dell'appaltatore**
- Articolo 12 Vigilanza e controlli**
- Articolo 13 Divieto di subappalto e cessione del contratto**
- Articolo 14 Sospensione del servizio da parte dell'appaltatore – sciopero**
- Articolo 15 Penalità**
- Articolo 16 Risoluzione del contratto**
- Articolo 17 Trattamento dati personali**
- Articolo 18 Rinvio**
- Articolo 19 Foro Competente**

**Articolo 1
Oggetto dell'appalto**

L'oggetto della procedura è l'affidamento del servizio spiaggia attrezzata per le attività balneari per centro estivo e servizi educativi estivi organizzati dal Comune di Finale Ligure e destinato a soggetti minori, per il periodo estivo mensilità di luglio agosto 2024, con possibilità di ripetizione con riferimento al periodo estivo mensilità di luglio e agosto 2025.

Si precisa che il Comune di Finale Ligure, nell'ambito della vigente normativa di settore, ha organizzato il centro estivo e relativi progetti educativi per minori mediante affidamento ad altri soggetti gestori; le attività e funzioni oggetto di tali affidamenti e relative alla custodia, assistenza, accompagnamento dei minori, alle attività ludiche, ricreative, laboratoriali, sono svolte da personale di cooperativa con idonea formazione e titolo professionale.

L'ambito normativo di riferimento è il seguente;

- Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327/1942 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione;
- D. Lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e s.m.i., D.Lgs. n. 36/2023;
- L.R. n. 13/1999 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 512/2004 "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" e s.m.i.
- D.G.R. n. 1057/2013 "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" e s.m.i. come da DGR 423/15.
- Ordinanza comunale per la disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili n°67 del 29.05.2015;
- Disciplina vigente di settore e relativi atti amministrativi aggiornati del Comune di Finale Ligure.

Con riferimento alle attività del centro estivo educativo del Comune di Finale Ligure destinato a minori si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e più specificatamente alla DRG 535/2017 Delibera

quadro – Sistema socio-educativo di promozione, prevenzione e tutela per i bambini e adolescenti; alla DGR 488/2016 - Indicazioni applicative allegato A "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino".

Le specifiche modalità tecniche di espletamento del servizio spiaggia attrezzata per le attività balneari per centro estivo e relativi progetti educativi sono disciplinate dalle disposizioni del presente capitolato.

L'appalto è aggiudicato secondo criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 co.4 e Art. 108 del D.Lgs 36/2023 mediante espletamento procedura negoziata ai sensi dell'Art. 50 co. 1 lett. E del D. Lgs. 36/2023.

Con riferimento all'Art. 58 del D. Lgs. 36/2023 l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto le parti di cui si compone sono prive di autonomia funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento delle restanti frazioni; pertanto, trattandosi di appalto di servizio unitario, esso viene appaltato nella sua integralità.

Sono allegati al presente capitolato speciale di appalto, in quanto parti integranti e sostanziale e in quanto necessari per determinare la offerta tecnica ed economica i seguenti allegati:

Allegato 1 – Criteri di valutazione per offerta tecnica.

Allegato 2 - Dati personale e relativi costi

Articolo 2

Durata dell'appalto e importo stimato

La durata dell'affidamento è definita per il periodo estivo luglio – agosto 2024 a partire dal primo giorno feriale del mese di luglio, tenendo conto della durata del centro estivo e progetti educativi organizzati da lunedì a venerdì escluso festività, in turni da due settimane, fino a compimento del mese di agosto, secondo calendario concordato dal Comune di Finale Ligure con la Ditta che espleta il servizio centro estivo nell'ambito dell'appalto Centro comunale per la cultura ludica 0/99.

L'importo stimato per i servizi oggetto del presente capitolato speciale di appalto è stato calcolato in base al personale minimo necessario e al fabbisogno orario complessivo utilizzato nella precedente annualità per analogo servizio di allestimento e gestione spiaggia attrezzata per centro estivo per minori.

Il valore presunto dell'appalto, per il periodo estivo luglio – agosto 2024, viene presuntivamente stimato in Euro 11.500,00 di cui € 7.850,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso oltre Iva, in applicazione del Art. 41, comma 14 del D. Lgs n.36/2023.

Si fa riferimento all'Allegato 2 – Dati del personale impiegato della Ditta uscente, recante indicazioni in merito al personale impiegato nel periodo estivo 2023 per analogo servizio. Qualora la A.C. si avvalga della facoltà di ripetizione di analogo servizio con riferimento al periodo estivo mensilità di luglio e agosto 2025, come prevista dall'art. 1 del CSA, il valore complessivo del presente appalto, comprensivo di ripetizione e sarà pari a Euro 23.000,00 oltre IVA.

L'appalto è finanziato interamente con risorse del bilancio.

Articolo 3

Revisione dei prezzi

La revisione del prezzo, in aumento o diminuzione, potrà essere accordata a decorrere dal secondo anno, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, in base a indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, come sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

La procedura di revisione del prezzo in aumento viene attivata su richiesta dell'appaltatore a mezzo PEC, che dovrà pervenire entro e non oltre il 1 aprile 2025, documentata in maniera specifica sui maggiori costi sostenuti per gli adempimenti contrattuali. Il RUP, supportato dal Direttore dell'Esecuzione, condurrà una istruttoria ai fini di approvare o respingere la richiesta entro il termine di 30 giorni, pronunciandosi con provvedimento motivato e, in caso di accoglimento, determinando l'importo della compensazione.

In caso di revisione di prezzi in diminuzione, si applica la medesima procedura prevista per la revisione in aumento. Il RUP, al termine dell'istruttoria, con provvedimento motivato, determina l'importo della compensazione a favore del Comune e lo notifica all'appaltatore con PEC.

La revisione del prezzo è ammessa una sola volta a seguito della prima annualità e non ha efficacia retroattiva.

Articolo 4

Fatturazione e pagamento

L'Appaltatore fatturerà, esclusivamente in forma elettronica, mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto alla Stazione Appaltante. Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento di ogni singola fattura entro 30 (trenta) giorni consecutivi

decorrenti dalla data di registrazione telematica della stessa all'Ufficio Protocollo.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Salvo il caso previsto nel successivo comma del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C.), precisando che l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Appaltatore non potrà richiedere interessi o quanto altro per il ritardato pagamento.

Articolo 5

Caratteristiche organizzative del servizio oggetto di affidamento

a) Articolazione oraria del servizio centro estivo e attività educative per minori in contesto arenile spiaggia attrezzata

Il servizio centro estivo e progetti educativi per minori svolgeranno attività di balneazione, attività ludiche e ricreative in spiaggia attrezzata nelle mensilità di luglio e agosto, per un numero massimo di 55 partecipanti escluso il personale educatore addetto alla gestione educativa secondo il seguente orario:

- Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (max 55 minori)
- Nel pomeriggio della giornata di mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 circa (max 55 minori).

La gestione diretta dei minori, escluso le attività di stretta competenza della Ditta quali la assistenza bagnanti e sorveglianza, salvamento, sono a carico del personale educatore assegnato mediante altro affidamento per la gestione dei servizi centri educativi estivi.

b) Prestazioni a carico della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione area dedicata della spiaggia attrezzata, con sdraio e ombrelloni e attrezzatura sufficienti per ospitare il numero massimo sopra indicato di partecipanti ai servizi educativi centri estivi, con ombreggiatura sufficiente per garantire lo svolgimento di attività in condizioni di sicurezza.

Nell'orario di frequenza del centro estivo le attrezzature messe a disposizione per i minori non potranno in alcun modo essere utilizzati anche da altra utenza.

I minori iscritti alle attività centro estivo educative dovranno usufruire di tutti i servizi tipici degli stabilimenti balneari/spiaggia attrezzata, a titolo non esaustivo docce, servizi igienici, utilizzo lavabi; è richiesta almeno una cabina chiusa, ad uso esclusivo dei minori del centro estivo, per consentire il cambio indumenti dei minori e almeno una doccia cabina chiusa, ad uso esclusivo per minori del centro estivo, per consentire ai minori di fare la doccia in situazione protetta e di privacy. E' richiesta altresì la possibilità di ricoverare alcune dotazioni strumentali (es. giochi, zainetti) di proprietà della Ditta che gestisce i servizi educativi, per consentire lo svolgimento di attività ludiche balneari dei minori del centro estivo. E' obbligatorio individuare una unica area per l'allestimento del centro estivo, non è consentito frazionare il gruppo di minori tra altra utenza bagnanti o creare situazioni di promiscuità che interferiscano nella attività di controllo e gestione educativa dei minori.

La Ditta affidataria dovrà disporre di idonea dotazione strumentale per garantire la piena accessibilità per soggetti che usufruiscono dei benefici della Legge 104/92 e pertanto dovrà essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, anche con la predisposizione di almeno una sedia JOB per para e tetraplegici, ai sensi della L. n. 104/1992 e s.m.i.;

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del centro estivo la presenza di idoneo personale addetto alla sorveglianza e assistenza balneare come previsto dalla vigente normativa, in possesso di idonei titoli es patentino assistenti bagnanti acque esterne e abilitazione all'utilizzo defibrillatore automatico esterno.

L'arenile messo a disposizione dovrà essere sempre in ordine, in perfette condizioni igieniche e di allestimento, privo di detriti che possono causare il ferimento di minori e bagnanti.

In caso di condizioni meteorologiche avverse dovranno essere adottati tutti i dispositivi segnali e i controlli del caso secondo la vigente normativa.

E' compito del personale educatore professionale della Ditta cui è stata affidata la gestione del centro estivo fare riferimento al personale del soggetto gestore della spiaggia attrezzata per allestimento sdraio, ombrelloni e relativi servizi; pertanto il personale educatore non potrà assumere alcuna iniziativa in merito alla gestione della spiaggia attrezzata né apportare modifiche all'allestimento e alla organizzazione posta in essere per la accoglienza dei minori.

I rapporti tra operatori e dipendente delle Ditte dovranno svolgere le proprie mansioni in modo rigoroso e puntuale, rispettoso e collaborativo, nell'interesse della gestione complessiva del centro estivo, e del buon andamento del servizio.

Articolo 6

Personale

Il servizio inerente l'oggetto del presente affidamento verrà svolto da personale alle dipendenze dell'Impresa. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato, deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'impresa sarà tenuta a mantenere tutte le figure professionali previste nell'offerta, in riferimento alle entità numeriche, alla formazione culturale e alla esperienza lavorativa.

L'impresa è tenuta al rispetto e adempimenti relativi ai contratti collettivi nazionali di categoria applicati. E' consentita alla Ditta la sostituzione del personale indicato in fase di offerta con altro di pari esperienza e formazione professionale, previa comunicazione al Comune e nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicato.

Il personale della Ditta ha l'obbligo di svolgere le proprie mansioni nello spirito di collaborazione e rispetto delle esigenze dei bambini del centro estivo e delle professionalità coinvolte nella gestione educativa.

Il personale da impiegare nei servizi dovrà:

- possedere una idoneità psico-fisica per lo svolgimento del servizio;
- possedere titoli professionali idonei relativamente alla mansione svolta.

Articolo 7 **Coordinatore del servizio**

La Ditta aggiudicataria si impegna a nominare in sede di offerta un coordinatore responsabile di comprovata professionalità cui affidare l'incarico di referente con l'Amministrazione Comunale.

Egli deve assicurare un contatto con l'ufficio Pubblica Istruzione Servizi sociali comunale finalizzato al corretto svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il referente del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa. In caso di assenza o inadempimento del referente, l'impresa deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e comunicarlo all'Amministrazione Comunale. L'impresa è tenuta ad individuare e a comunicare altresì il nominativo del Responsabile della Privacy (GDPR Reg. Europeo n. 679/2016) e della sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Articolo 8 **Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore ha l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative RCT/RCO.

Copia di tali polizze dovranno essere trasmesse al Comune prima dell'inizio dell'attività, salvo documentazione già possesso dei competenti uffici comunali.

Qualora l'appaltatore ne fosse già in possesso, sarà necessaria l'introduzione di una appendice che estenda esplicitamente la copertura all'appalto in oggetto e che indichi il Comune di Finale Ligure come terzo.

Il Comune è esonerato nella maniera più ampia da ogni responsabilità, anche in relazione a violazioni della normativa in materia o errata applicazione delle assicurazioni obbligatorie.

Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà essere in regola con gli adempimenti e obblighi derivanti dalla gestione dello stabilimento/spiaggia attrezzata come da concessione o altro titolo autorizzatorio all'esercizio.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio degli operatori impiegati e senso di responsabilità adeguato alla natura delle attività da espletare che sono rivolte ai minori. In relazione all'obbligo di cui sopra, le sostituzioni degli operatori addetti dovranno essere limitate ai casi di effettiva e comprovata necessità. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, o nel caso di interruzione di singole prestazioni, l'appaltatore sarà tenuto, con ogni onere a carico, a procedere alla sostituzione degli stessi.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente Capitolato, del contratto d'appalto e secondo i migliori criteri per la tutela del pubblico interesse.

E' altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti nella materia oggetto d'appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

L'appaltatore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L'appaltatore è inoltre obbligato a

- a) relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- b) redigere e trasmettere al competente ufficio comunale, su richiesta di quest'ultimo, un rapporto sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati raggiunti;
- c) comunicare all'Amministrazione Comunale ogni notizia utile connessa al servizio con specifico riferimento alle varie problematiche eventualmente verificatesi;
- d) a far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni affidate che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Tutti gli operatori, in generale, dovranno essere adeguatamente resi edotti delle responsabilità derivanti dalla gestione del servizio, quali, ad esempio, il rispetto delle norme sulla privacy e sulla custodia dei bambini.

In alcun caso saranno richieste prestazioni di riordino dell'arenile o svuotamento di cestini al personale educatore dipendente di altre Ditta e responsabile della gestione educativa dei minori del centro estivo.

Articolo 9 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13.08.10, la Ditta Aggiudicataria si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la Ditta aggiudicataria provvede a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/00 e

dell'art.3 della L. n.136/10, pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 10

Clausola sociale

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 57 co. 1 del D. Lgs 36/2023.

Il personale attualmente impiegato dalla Ditta uscente, per analoghi interventi e prestazioni è indicato all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di appalto.

Articolo 11

Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di eventuali infortuni e danni arrecati alle persone, alle cose, alle attrezzature ed agli impianti nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli operatori e/o a terzi comunque denominati o a cose, per qualsiasi causa, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

Articolo 12

Vigilanza e controlli

All'Amministrazione compete la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dei servizi. Le prestazioni rese dall'appaltatore previste dal presente capitolato potranno essere verificate dal Comune in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo.

Il Comune si riserva:

- di contattare periodicamente gli utenti del servizio, i loro familiari e gli educatori dipendenti di altre Ditte per controllare la qualità delle prestazioni rese;
- di verificare con l'appaltatore l'andamento e la corretta esecuzione del servizio, segnalando eventuali disfunzioni e richiedere, ove occorra, la sostituzione di operatori che non dovessero garantire il corretto svolgimento delle funzioni a loro affidate.

L'appaltatore, così come indicato all'art. 6 del presente capitolato, dovrà individuare, prima dell'inizio del servizio, un coordinatore, al quale l'Amministrazione Comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. In caso di assenza o impedimento, l'appaltatore dovrà individuare un sostituto e comunicare tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale. Il coordinatore dovrà essere munito di recapito telefonico e dovrà essere assicurata una reperibilità almeno nella fascia oraria dei servizi ogni giorno del calendario scolastico.

Articolo 13

Divieto di subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati alla Amministrazione.

Articolo 14

Sospensione del servizio da parte dell'appaltatore – sciopero

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con PEC i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

Articolo 15

Penalità

L'Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva comunque di applicare le seguenti sanzioni:

- € 200,00 per ogni giornata di mancato servizio da imputare a carenza di assistenti al salvamento, anche in rapporto minimo;
- € 300,00 per ogni difformità di servizio dal presente capitolato.

L'amministrazione provvederà a contestare la violazione tramite notifica, dal ricevimento della quale l'appaltatore disporrà di giorni 15 per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non pervengano o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Dirigente dell'Area 1 Servizi al cittadino si provvederà ad applicare la penale, con atto del medesimo dirigente, e in caso di reiterati comportamenti si addiverrà alla risoluzione del contratto.

In caso di inadempienze riscontrate in seguito a controlli in ordine a:

- deficienze nella qualità dei servizi erogati, con riferimento alle attrezzature messe a disposizione per i minori;

- presenza di assistenti bagnanti e altre attrezzature per il salvamento e la corretta gestione della spiaggia inidonee o inferiori a quella prevista;
 - mancato rispetto delle prestazioni richieste;
- verrà notificata all'appaltatore relativa contestazione unitamente a diffida ad adempiere.
L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
Qualora l'inadempienza riscontrata di cui all'art. 16 del presente capitolato risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta e/o la diffida ad adempiere.

Articolo 16

Risoluzione del contratto

Il Comune può disporre la risoluzione del contratto, restando salva la facoltà di richiesta di risarcimento dei danni, per le seguenti fattispecie:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di violazione del divieto di subappalto;
- d) in caso di reiterati comportamenti sanzionati con quanto previsto nell'art.15;
- e) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni previste nel contratto;
- f) per decadenza di requisiti di partecipazione e di esecuzione del contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente dell'Area 1 Servizi al cittadino e deve essere notificata al gestore.

Il Comune ha facoltà di recedere dall'accordo in ogni momento, previa comunicazione scritta, ove si verificassero situazioni che non consentano da parte del gestore la corretta esecuzione del contratto, senza che lo stesso possa accampare diritti o pretese di sorta.

Articolo 17

Trattamento dati personali

Il Comune conferisce all'appaltatore, ai fini della gestione delle attività di cui al presente capitolato, i dati minimi essenziali per il funzionamento dei servizi del centro estivo in applicazione Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune e di rendere noto, prima della stipula del contratto, i titolari e i responsabili del trattamento dei dati.

Dovrà altresì relazionare sulle misure di sicurezza adottate ed informare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale e di emergenze.

Il Comune si riserva comunque il diritto di verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'appalto.

Articolo 19

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il gestore riguardo all'esecuzione e al rispetto delle norme contrattuali è competente il Foro di Savona. Non è prevista la devoluzione dell'eventuale controversia ad arbitri.